



Comune di Terrapetrone

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 302 DEL 14-10-20

Oggetto: **EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DA GIUGNO 2020 AD AGOSTO 2020 A SEGUITO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA E DEI PARERI ESPRESSI DAL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE.**

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO:

- che a seguito del sisma che ha colpito la Regione Marche nel mese di agosto 2016, con delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1 bis, della Legge 225/1992 e s.m.i.;
- che con Ordinanza del capo Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26 agosto 2016, all'art. 3 è stata prevista l'assegnazione di contributi per l'autonoma sistemazione nei confronti delle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito dell'evento emergenziale stesso;
- che i benefici economici dei cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, è stata prevista l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO l'art. 5 dell'Ocdpc n. 408 del 15.11.2016, che stabilisce l'elevazione del contributo per l'autonoma sistemazione, rispetto a quanto previsto dalla richiamata ordinanza n. 388/2016 art. 3, comma 1 come segue:

“Il Contributo di Autonoma Sistemazione destinato alle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito del terremoto è elevato, a partire dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza, a un massimo di 900 euro mensili. In particolare, il contributo ammonta a 400 euro per i nuclei familiari composti da una sola unità, 500 euro per quelli composti da due unità, 700 euro per quelli composti da tre unità, 800 euro per quelli composti da quattro unità e 900 euro per quelli composti da cinque o più unità. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore ai 65 anni, o portatrici di handicap, o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascuna persona, anche oltre il limite massimo dei 900 euro mensili previsti per famiglia, come già disposto dall'ordinanza 388/2016”;

VISTA l'Ocdpc n. 614 del 12 novembre 2019 con la quale, in considerazione della [...] *necessità di armonizzare le prassi e procedure delle stesse Amministrazioni locali, relative al riconoscimento delle misure assistenziali, al fine di evitare disparità di trattamento tra nuclei familiari con situazioni analoghe ma dimoranti in comuni diversi;* dell' [...] *esigenza di salvaguardare il tessuto sociale delle comunità colpite dal terremoto e la necessità di restituire alla naturale vocazione turistica le strutture recettive;* del [...] *notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla verifica degli eventi, ed alla conseguente necessità di ridurre progressivamente i costi per il superamento della situazione emergenziale,* si dettano ai Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 ulteriori criteri, oltre a quelli stabiliti dalle ocdpc n. 388/2016 e 408/2016, per la valutazione della persistenza del disagio abitativo in capo ai soggetti beneficiari del contributo autonoma sistemazione;

CONSIDERATE le successive interpretazioni fornite ai Comuni del cratere dalla Protezione Civile al fine di un'uniforme attuazione delle direttive impartite, con particolare riferimento alla data di decorrenza dell'eventuale rimodulazione o decadenza dal beneficio per i soggetti privi dei requisiti richiesti per il mantenimento del contributo autonoma sistemazione;

VISTI gli ulteriori chiarimenti applicativi dell'Ocdpc n. 614/2019 emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile prot. n. 0485003 del 13/05/2020 R_MARCHE|GRM|SGG|A 150.10.50/2020/SGG/108, con i quali al punto b) si chiariva in via definitiva che il termine di decadenza dei benefici connessi al disagio abitativo fosse il 19 novembre 2020, nonché al punto c) si specificavano le ipotesi di decadenza nei confronti dei soggetti proprietari;

CONSIDERATO che entro 180 giorni dall'Ocdpc n. 614 del 19/11/2019, come modificata dalle Ocdpc n. 650/2020 e 670/2020, i beneficiari del C.A.S., ospitati presso le strutture ricettive alberghiere, assegnatari di SAE e di alloggi Erap erano tenuti a presentare la dichiarazione per il mantenimento dei requisiti, pena la decadenza dallo stesso;

DATO ATTO che la dichiarazione prevista dall'art. 5 dell'ordinanza 614/2019 è scaduta il 17/2/2020 senza ulteriori proroghe;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile prot. n. UOGA/TERAG18_SM/0036833 del 26/06/2020, con la quale è stato rivisto il termine per la presentazione delle dichiarazioni ai fini della permanenza del C.A.S. ed altre forme di assistenza , stabilendo la scadenza al 12/6/2020;

VISTO che l'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 614/2019 il quale prevede che "Decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 i soggetti che:

- a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1;
- b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis), e), f) e g) del comma 1;

PRESO ATTO che tutte le dichiarazioni presentate sono state regolarmente inseriti sul sito della Regione Marche Cohesion WorkPa;

CONSIDERATO CHE la Regione Marche con nota prot. n. 804574 del 21/7/2020, inviata a seguito dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Protezione civile nazionale con nota prot. n. CG/TERAG18_8M/0039932 del 15/7/2020, ha chiarito che decadono dal Contributo per l'autonoma sistemazione, per mancanza del requisito previsti, i soggetti che si trovano, a titolo esemplificativo, nella suddetta situazione:

- chi è proprietario di un immobile idoneo all'uso (per idoneità si fa riferimento alla metratura delle SAE) anche se locato (*il solo fatto di disporre di una unità immobiliare idonea all'uso determina la presunzione iuris et de iure della cessazione del disagio abitativo*);
- chi si è insediato in un appartamento di cui è comproprietario;

- coloro per i quali non sussistono in concreto i presupposti per il riconoscimento del disagio abitativo;
- la cessazione del CAS deve farsi coincidere con il giorno successivo alla scadenza della presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 614/2019, e quindi dal 18/5/2020 (ultimo giorno di fruizione del beneficio 17/5/2020);

In particolare il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ritiene che il suddetto disagio abitativo non sussista a seguito di cambiamenti non dovuti a situazioni connesse con il sisma, come ad esempio nuovo contratto di lavoro non occasionale, matrimonio o convivenza con altra persona, figlio che decide di andare a vivere per conto proprio, spostamento del domicilio fuori regione.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha chiarito che:

- il contributo per l'autonoma sistemazione ha natura di provvidenza per far fronte al disagio abitativo e non è un sussidio per la condizione di soggetto colpito dall'evento sismico;
- il riconoscimento del disagio abitativo e del carattere di stabilità deve essere accertato caso per caso dal Comune, sulla base degli elementi di fatto necessari in possesso dello stesso e dei principi espressi dal Dipartimento.

Inoltre con nota prot. n. CG/TERAG18_8M/0042864 del 3/8/2020, dietro quesito posto da questo Comune, il Dipartimento ha chiarito che il momento per la decadenza del CAS va individuato nel giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione, anche nell'ipotesi in cui la stessa non venga poi effettivamente presentata;

A seguito dei chiarimenti forniti con nota della Regione Marche del 21/7/2020 il Responsabile del procedimento ha provveduto a sospendere l'erogazione del CAS ad alcuni beneficiari al fine della verifica del possesso dei requisiti con contestuale richiesta di chiarimenti;

Alcuni beneficiari hanno provveduto a dare riscontro alla richiesta dimostrando il diritto al CAS, mentre per altri è stata accertata la decadenza dal beneficio e/o si rende necessario provvedere ad ulteriori verifiche;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 15/09/2020 con la quale sono state approvate le risultanze delle verifiche effettuate;

Vista la propria determinazione n. 257 del 16/9/2020 con la quale si è provveduto alla liquidazione del contributo per l'autonoma sistemazione per il periodo gennaio/luglio 2020 a seguito delle attività di verifica di cui sopra;

Considerato che nella Delibera in oggetto, alla lett. f) dell'allegato è stato previsto:

“f) Soggetti per i quali dalla verifica delle dichiarazioni presentate, dai chiarimenti forniti dal Dipartimento della Protezione con nota del 15/7/202, non è possibile allo stato attuale verificare il possesso dei requisiti per il mantenimento del beneficio economico, ai sensi dell'Ocdpc n. 614/2019 e n. 670/2020, e pertanto si provvede a sospendere l'erogazione dell'erogazione del contributo in attesa di chiarimenti del Dipartimento Nazionale, in particolare in

referimento alla esatta individuazione del concetto di “disagio abitativo”:

- omissis..... (Dichiarazione prot. n. 1070 del 25/2/2020);
- omissis (Dichiarazione prot. n. 819 del 11/2/2020);
- omissis (Dichiarazione prot. n. 785 del 7/2/2020);

Qualora i chiarimenti richiesti dal Dipartimento della Protezione Civile non dovessero pervenire entro 30 gg. dalla richiesta il Responsabile dell'Area Contabile provvederà alla liquidazione del Contributo per l'autonoma sistemazione, previa comunicazione agli interessati dell'obbligo di restituzione delle somme in caso di pareri che determinano il venir meno del diritto al contributo.”

Visto il parere del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. UOGA/TERAG18_SM/0051292 del 30/9/2020;

Ritenuto di provvedere al pagamento, a seguito del suddetto parere, del Contributo Autonoma Sistemazione relativamente al periodo giugno - agosto 2020, per i seguenti soggetti:

in riferimento alla esatta individuazione del concetto di “disagio abitativo”:

- omissis..... (Dichiarazione prot. n. 1070 del 25/2/2020);
- omissis (Dichiarazione prot. n. 785 del 7/2/2020);

meglio identificati nell'elenco allegato;

Viste le precedenti determinazione di liquidazione del CAS;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di provvedere alla liquidazione, a seguito del parere espresso dal Dipartimento della Protezione Civile in premessa indicato, del Contributo Autonoma Sistemazione dei soggetti indicati nell'allegato elenco, relativamente al periodo giugno - agosto 2020, per un importo di €. 2.400,00, con imputazione al capitolo con imputazione al capitolo U. 1145/2 (codice di bilancio 11.02-1.04.02.02.999) del corrente bilancio di esercizio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Girolami Luigino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 20-10-2020 al 04-11-2020

Lì 20-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Girolami Luigino
